

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. »

7. 110. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel caso vengano accertate contemporaneamente, alla stessa persona, più infrazioni al codice della strada, possono essere detratti al massimo quindici punti. »

7. 72. Albonetti.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel caso vengano accertate contemporaneamente, alla stessa persona, più infrazioni al codice della strada, possono essere detratti al massimo quattordici punti. »

7. 73. Rognoni.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: « e giurisdizionali ammessi » sono inserite le seguenti: « ovvero sia concluso il procedimento giurisdizionale di primo grado ».

7. 76. Tuccillo, Pasetto, Realacci, Giachetti, Lusetti.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

7. 74. Raffaldini.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica »

7. 3. Giachetti, Pasetto, Tuccillo, Lusetti.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei casi previsti dal comma 1-bis dell'articolo 201 il proprietario del veicolo per il quale sia stata rilevata l'infrazione è tenuto a comunicare, entro trenta giorni dalla notificazione del verbale, il nominativo del trasgressore. In assenza di comunicazione da parte del proprietario del veicolo la decurtazione del punteggio di cui al comma 1 viene attribuita al proprietario medesimo. Qualora il proprietario del veicolo non sia

titolare di una patente di guida si provvede alla confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 213. »

7. 77. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: « dalle autoscuole ovvero » sono soppresse.

7. 79. Giulio Conti.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: « o privati » sono soppresse.

7. 80. Giulio Conti.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « organizzati dalle autoscuole » sono aggiunte le seguenti: « , dagli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri ».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell'autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 82. Giachetti, Tuccillo, Pasetto, Lusetti.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « organizzati dalle autoscuole » sono aggiunte le seguenti: « , dagli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell'autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 81. Carbonella, Tuccillo, Pasetto, Giachetti, Lusetti.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « trasporti terrestri, » sono inserite le seguenti: « è ripetibile ogni due anni e ».

7. 78. Giulio Conti.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « con una reiterazione del beneficio che non superi la frequenza di due anni ».

7. 84. Giulio Conti.

Al comma 3, sopprimere la lettera c-bis).

7. 85. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguente lettera:

c-ter) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « 5. La mancanza delle suddette violazioni per il periodo due anni determina l'attribuzione di cinque punti ».

7. 86. Rognoni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguente lettera:

c-ter) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino ad un massimo di dieci punti ».

7. 11. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Nicotra, Ferro, Sardelli, Lezza, Lupi.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguente lettera:

c-ter) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mancanza, per il periodo di un anno, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un punto, entro il limite dei venti punti ».

7. 4. Cuccu.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguente lettera:

c-ter) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un punto, entro il limite dei venti punti ».

7. 5. Cuccu.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni dell'articolo 72, comma *2-bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto-legge, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

7. 6. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Osvaldo Napoli.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni dell'articolo 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

7. 7. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 6.

7. 87. Raffaldini.

Al comma 6, sostituire le parole: 1° settembre 2003 con le seguenti: 1° settembre 2004.

7. 88. Raffaldini.

Al comma 6, sostituire le parole: 1° settembre 2003 con le seguenti: 30 giugno 2004.

7. 89. Mazzarello.

Al comma 6, sostituire le parole: 1° settembre 2003 con le seguenti: 1° marzo 2004.

7. 90. Mazzarello.

Al comma 7, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2004.

7. 91. Duca.

Al comma 7, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.

7. 92. Mazzarello.

Al comma 7, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 1° giugno 2004.

7. 93. Raffaldini.

Al comma 8, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2004.

7. 94. Raffaldini.

Al comma 8, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.

7. 95. Rognoni.

Al comma 8, sostituire le parole: 1° luglio 2004 con le seguenti: 1° giugno 2004.

7. 96. Mazzarello.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 è soppresso.

7. 97. Rognoni.

(Approvato)

Al comma 9, dopo le parole: n. 168, sono aggiunte le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo,.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: ; b) al secondo periodo, le parole: « sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, » sono sostituite dalle seguenti: « sulle strade statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera C, »;

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. I comuni capoluogo di provincia, con ordinanza del sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le province, con delibera della giunta provinciale, possono disporre, per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli articoli 141, comma 9, 142, 143, 145, 146, 148 e per quanto previsto dalla lettera g), comma 1-*bis*, dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'utilizzo o l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1, sulle strade, o su tratti di esse, di rispettiva competenza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C, D, E ed F, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-ter. Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti i provvedimenti di cui al comma 1-*bis* sono adottati previo parere favorevole della regione.

9-ter. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole da: « diverse dalle autostrade » fino a « tratti di esse » sono sostituite dalle seguenti: « statali, o singoli tratti di esse, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera C, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per l'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1 ».

7. 98. Giachetti, Tuccillo, Pasetto.

Al comma 9, dopo le parole: n. 168, sono aggiunte le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo,.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: b) al secondo periodo, le parole: « sulle strade di cui all'articolo 2,

comma 2, lettere C e D,» sono sostituite dalle seguenti: «sulle strade statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera C,»;

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con ordinanza del sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le province, con delibera della giunta provinciale, possono disporre, per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli articoli 141, comma 9, 142, 143, 145, 146, 148 e per quanto previsto dalla lettera g), comma 1-*bis*, dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'utilizzo o l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1, sulle strade, o su tratti di esse, di rispettiva competenza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C, D, E ed F, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-ter. Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti i provvedimenti di cui al comma 1-*bis* sono adottati previo parere favorevole della regione.

9-ter. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole da: «diverse dalle autostrade» fino a «tratti di esse» sono sostituite dalle seguenti: «statali, o singoli tratti di esse, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera C, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per l'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1».

7. 99. Pasetto, Tuccillo, Lusetti.

Al comma 10, sostituire la tabella allegata con la seguente:

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS

Norma violata		Punti
Art. 40	Comma 10, lettera c)	3
	Comma 11	4
Art. 141	Comma 8	3
	Comma 9, primo periodo	4
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	4
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 10	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
	Comma 3	5
Art. 147	Comma 5	5
Art. 148	Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8	2
	Comma 15 con riferimento al comma 3	5
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	4
	Comma 5	5
	Comma 6	4
Art. 150	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 5	5
	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 6	4
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	4
	Comma 8	2
Art. 156	Comma 5	1
Art. 158	Comma 1, lettere g) e h)	1
	Comma 2	1
Art. 161	Comma 2	4
	Comma 4	2
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1

	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
Art. 169	Comma 7	3
	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	3
Art. 172	Comma 8	4
	Comma 9	3
Art. 173	Comma 3	3
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	4
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Comma 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4

	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 4	6
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	6

Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.

7. 20. Lion. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 10, alla tabella allegata, alla voce Art 141, premettere le seguenti:

Art. 6	Comma 12	4
Art. 10	Comma 18	6
	Comma 22	4
	Comma 25 o 25-bis	4

Conseguentemente, alla medesima tabella:

sostituire la voce Art. 146 con la seguente:

Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto sosta e di fermata	2
	Comma 2, per la circolazione abusiva nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici	4
	Comma 3	5

sostituire la voce Art. 189 con la seguente:

Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4
	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 7	10
	Comma 9	2

***7. 22.** Osvaldo Napoli.

Al comma 10, alla tabella allegata, alla voce Art 141, premettere le seguenti:

Art. 6	Comma 12	4
Art. 10	Comma 18	6
	Comma 22	4
	Comma 25 o 25-bis	4

Conseguentemente, alla medesima tabella:

sostituire la voce Art. 146 con la seguente:

Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto sosta e di fermata	2
	Comma 2, per la circolazione abusiva nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici	4
	Comma 3	5

sostituire la voce Art. 189 con la seguente:

Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4
	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 7	10
	Comma 9	2

***7. 23.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 10, alla tabella allegata, alla voce Art 141, premettere le seguenti:

Art. 6	Comma 12	4
Art. 10	Comma 18	6
	Comma 22	4
	Comma 25 o 25-bis	4

Conseguentemente, alla medesima tabella:

sostituire la voce Art. 146 con la seguente:

Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto sosta e di fermata	2
	Comma 2, per la circolazione abusiva nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici	4
	Comma 3	5

sostituire la voce Art. 189 con la seguente:

Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4
	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 7	10
	Comma 9	2

***7. 120.** Pasetto, Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 141, premettere la seguente:

Art. 7	Comma 14 (ZTL, aree pedonali, corsie riservate)	2
--------	---	---

7. 24. Tocci.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 141, con la seguente:

Art. 141	Comma 8	2
	Comma 9, 2° periodo	10

7. 121. Tuccillo, Pasetto, Lusetti, Giachetti.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 141, sostituire le parole da:

	Comma 9, 3° periodo	10
--	---------------------	----

fino alla fine della tabella con le seguenti:

	Comma 9, 1° periodo	4
	Comma 9, 3° periodo	20
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	6
	Comma 12	10
	Comma 13, con rif. al comma 5	2
Art. 145	Comma 10	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	1
	Comma 3	5
Art. 147	Comma 5	5
Art. 148	Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8	2
	Comma 15 con riferimento al comma 3	5
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	2
	Comma 5	5
	Comma 6	4
Art. 150	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 5	5
	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 6	4
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	4
	Comma 8	2
Art. 161	Comma 2	4
	Comma 4	1
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1

	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
Art. 169	Comma 7	3
	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	3
Art. 172	Comma 4	5
	Comma 5	5
	Comma 8	3
	Comma 9	5
Art. 173	Comma 3	4
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b)	4
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	5
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Comma 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	20
Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4
	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	20

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria b o superiori, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano state commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Nel caso in cui un soggetto consegua patenti di categoria diversa da quella di cui è già titolare, il raddoppio della decurtazione si applica in riferimento alle violazioni commesse nella conduzione di veicoli per i quali è richiesta la categoria di patente conseguita successivamente.

7. 21. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

La voce articolo 146 è modificata come segue:

Norma violata		Punti
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
	Comma 2, per le violazioni di cui all'articolo 40, comma 10, lettera c)	4
	Comma 3	6

0. 7. 150. 1. Lion, Zanella, Boato.

Sostituire le voci della tabella allegata con le seguenti:

Norma violata		Punti
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con rif. al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5

Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15 con riferimento al comma 2	3
	Comma 15 con riferimento al comma 8	2
	Comma 15 con riferimento al comma 3	5
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 5	5
	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere d), g) ed h)	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10

	Comma 9-bis	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 8 e 9	5
Art. 173	Comma 3	5
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Comma 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	5
	Comma 2	2
	Comma 3	5
	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

7. 150. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 141, sostituire le parole:

	Comma 9, 3° periodo	10
--	---------------------	----

con le seguenti:

	Comma 9, 3° periodo	20
--	---------------------	----

7. 25. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

Al comma 10, alla tabella allegata voce Art. 143, sostituire le parole:

Art. 143	Comma 11	4
----------	----------	---

con le seguenti:

Art. 143	Comma 11	6
----------	----------	---

7. 26. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 145 con la seguente:

Art. 145	Comma 10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9	2
	Comma 10, con rif. al comma 5	4
	Comma 11	5

7. 62. Rognoni.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 146 con la seguente:

Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	1
	Comma 3	4

7. 63. Rognoni.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 146, sostituire le parole:

	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
--	---	---

con le seguenti:

	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	1
--	---	---

7. 27. Duca.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 148 con la seguente:

Art. 148	Comma 15 con riferimento al comma 2	3
	Comma 15 con riferimento al comma 3	5
	Comma 15 con riferimento al comma 8	4
	Comma 16, terzo periodo	10

7. 28. Raffaldini.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 149, sostituire le parole:

Art. 149	Comma 4	3
----------	---------	---

con le seguenti:

Art. 149	Comma 4	2
----------	---------	---

7. 29. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 149, sostituire le parole:

	Comma 6	4
--	---------	---

con le seguenti:

	Comma 6	5
--	---------	---

7. 30. Duca.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 150, sostituire le parole:

	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6	4
--	--	---

con le seguenti:

	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6	5
--	--	---

7. 31. Raffaldini.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 152 con la seguente:

Art. 152	Comma 3	1
----------	---------	---

***7. 32.** Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 152 con la seguente:

Art. 152	Comma 3	1
----------	---------	---

***7. 33.** Lupi.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 153, sostituire le parole:

Art. 153	Comma 10	3
----------	----------	---

con la seguente:

Art. 153	Comma 10	1
----------	----------	---

7. 35. Lupi.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 154, sostituire le parole:

Art. 154	Comma 7	4
----------	---------	---

con la seguente:

Art. 154	Comma 7	5
----------	---------	---

7. 36. Raffaldini.

Al comma 10, alla tabella allegata, dopo la voce Art. 154, aggiungere la seguente:

Art. 158	Comma 2, lettera d)	2
----------	---------------------	---

7. 37. Tocci.

Al comma 10, alla tabella allegata, dopo la voce Art. 154, aggiungere la seguente:

Art. 158	Comma 2, lettera g)	2
----------	---------------------	---

7. 38. Tocci.

Al comma 10, alla tabella allegata, dopo la voce Art. 154, aggiungere la seguente:

Art. 158	Comma 2, lettera h)	2
----------	---------------------	---

7. 39. Tocci.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 161, sostituire le parole:

	Comma 4	2
--	---------	---

con le seguenti:

	Comma 4	1
--	---------	---

7. 40. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 169, sopprimere le parole:

	Comma 7	3
--	---------	---

7. 41. Raffaldini.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 172 con la seguente:

Art. 172	Comma 4	5
	Comma 5	5
	Comma 8	3
	Comma 9	5

7. 42. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 172 con la seguente:

Art. 172	Comma 8	3
	Comma 9	5

7. 44. Raffaldini.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 172, sostituire le parole:

Art. 172	comma 8	5
----------	---------	---

con le seguenti:

Art. 172	comma 8	2
----------	---------	---

7. 43. Lupi.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 172, sostituire le parole:

	comma 9	3
--	---------	---

con le seguenti:

Art. 172	comma 9	1
----------	---------	---

7. 45. Lupi.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 173 con la seguente:

Art. 173	comma 3	2
----------	---------	---

7. 46. Lupi.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 177 con la seguente:

Art. 177	Comma 5	5
----------	---------	---

7. 47. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 186 con la seguente:

Art. 186	Comma 6 (con tasso alcolemico da 0,5 a 1,1 grammi per litro)	5
	Comma 6 (con tasso alcolemico superiore a 1,1 grammi per litro)	10
	Comma 7	10

7. 48. Duca.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 186 con la seguente:

Art. 186	Comma 6 (con tasso alcolemico da 0,5 a 1,5 grammi per litro)	5
	Comma 6 (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro)	10
	Comma 7	10

7. 49. Duca.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 187 con la seguente:

Art. 187	Commi 7 e 8	20
----------	-------------	----

7. 50. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

Al comma 10, alla tabella allegata, alla voce Art. 191, premettere le parole:

Art. 191	Comma 1	5
----------	---------	---

7. 51. Duca.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 191, aggiungere le parole:

Art. 191	Comma 2	2
----------	---------	---

7. 52. Duca.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 191, aggiungere le parole:

Art. 191	Comma 3	5
----------	---------	---

7. 53. Duca.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 192, sostituire le parole:

Art. 192	Comma 6	3
----------	---------	---

con le seguenti:

Art. 192	Comma 6	1
----------	---------	---

7. 54. Lupi.

Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 192, sostituire le parole:

	Comma 7	4
--	---------	---

con le seguenti:

	Comma 7	20
--	---------	----

7. 55. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini.

Al comma 10, alla tabella allegata, sopprimere l'ultimo periodo.

* **7. 56.** Cuccu.

Al comma 10, alla tabella allegata, sopprimere l'ultimo periodo.

* **7. 122.** Tuccillo, Lusetti, Giachetti.

Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.

7. 58. Lion. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 10, alla tabella allegata, ultimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

7. 59. Cuccu.

Al comma 10, alla tabella allegata, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui un soggetto consegua patenti di

categoria diversa da quella di cui è già titolare, il raddoppio della decurtazione si applica in riferimento alle violazioni commesse nella conduzione di veicoli per i quali è richiesta la categoria di patente conseguita successivamente.

7. 57. Luciano Dussin, Gibelli, Caparini.

Al comma 10, alla tabella allegata, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le violazioni commesse in zone del Paese dove le condizioni della rete stradale sono oggettivamente precarie, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono dimezzati.

7. 60. Cuccu.

Al comma 10, alla tabella allegata, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tenuto conto della precaria condizione della rete stradale sarda, per le violazioni commesse in Sardegna i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono dimezzati.

7. 61. Cuccu.

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

10-ter. I verbali di contestazione delle violazioni alle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificate dalla presente legge, anche relativamente alla decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis del citato decreto legislativo, elevati il giorno 30 giugno 2003, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, sono annullate.

7. 104. Pasetto, Tuccillo, Lusetti.

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

10-ter. Le decurtazioni del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano per le infrazioni commesse a decorrere dal 1° agosto 2003.

7. 102. Albonetti.

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

10-ter. Le decurtazioni del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano a decorrere dal 3 luglio 2003.

7. 101. Albonetti.

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

10-ter. La decurtazione del punteggio prevista nella tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificata dal presente decreto-legge, si applica dal 2 luglio 2003.

7. 100. Gibelli, Luciano Dussin, Caparini, Nicotra.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-ter. Le sanzioni previste dal presente decreto-legge si applicano anche ai titolari di patente rilasciata da uno Stato estero che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada.

10-quater. Al fine di cui al comma 10-ter viene istituita presso il CED Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un'anagrafe, nella quale vengono annotate le infrazioni commesse, le relative decurtazioni di punteggio così come previsto dal presente decreto-legge.

7. 10. Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettano sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada, viene istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che viene progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal codice della strada. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli agenti di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano commesso nell'arco di un anno di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

7. 01. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4118 — Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

in Sardegna, a causa della drammatica situazione della rete viaria, la pericolosità delle strade incide negativamente sui tempi di consegna delle merci rispetto alla viabilità nell'Italia peninsulare;

per gli autotrasportatori, un viaggio da Arzachena a Cagliari (circa trecento chilometri) seguendo rigorosamente i limiti di velocità (assai restrittivi data la pericolosità delle strade) ed i tempi di guida consentiti può durare un'intera giornata;

lungi dal rivendicare interventi che consentano tolleranza sulla velocità o sugli orari di guida, che inciderebbero sulla sicurezza non solo degli autotrasportatori ma anche di chi transita sulle strade, sarebbe opportuno ed urgente tenere in debita considerazione la particolare drammatica condizione della rete viaria dell'isola, sia per recuperare il maggior costo del trasporto delle merci sia nell'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge in esame,

impegna il Governo

ad intervenire con assoluta urgenza per avviare in Sardegna i lavori che consentano di dotare l'isola di un'adeguata e sicura rete stradale;

a valutare la possibilità di estendere i benefici fiscali in materia di autotrasporto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, all'uso dei traghetti, al fine di abbattere le spese sostenute dagli autotrasportatori sardi i quali effettuano con regolarità servizi di trasporto da e per la Sardegna;

a prevedere, nell'applicazione delle sanzioni previste dalla tabella allegata al presente decreto-legge, una norma che non penalizzi ulteriormente gli autisti che operano in Sardegna.

9/4118/1. Cuccu.

La Camera,

premesso che:

la sicurezza sulle strade è una priorità al fine di evitare il tragico corol-

lario di morte che purtroppo si verifica quotidianamente sulle nostre arterie viarie;

la determinazione di nuovi limiti e nuove prescrizioni è funzionale a questo scopo ma deve tenere in debita considerazione anche la conformazione delle strade;

sulle strade extraurbane di collegamento a doppia carreggiata e doppia corsia vi sarebbe il limite di velocità 90 Km orari;

questo limite è però di volta in volta adeguato da parte dell'ANAS in considerazione della conformazione della strada interessata;

in alcune strade extraurbane di collegamento a doppia carreggiata e doppia corsia si trovano nello spazio di pochissimi metri dei limiti di velocità differenti che rischiano di provocare pericolo per chi percorre tali arterie;

la segnaletica molto spesso risulta non aggiornata determinando confusione per l'automobilista alle prese con i dubbi interpretativi del limite di velocità e quindi a rischio di sanzioni;

in molti casi si verifica che il limite di velocità è troppo basso rispetto anche ai 90 Km/h con ingorghi e rischio di intralcio al traffico pur in condizioni di sicurezza,

impegna il Governo

a far sì che i gestori delle strade italiane, in particolar modo per quanto concerne le strade extraurbane a doppia carreggiata e doppia corsia anche senza spartitraffico, determinino limiti di velocità massima uniformi adeguando in maniera consequenziale la segnaletica stradale al fine di evitare rischi per la sicurezza degli automobilisti.

9/4118/2. Molinari, Pasetto.

La Camera,

premesso che:

è in corso un processo di modernizzazione legislativa del codice della strada con contemporaneo aumento della complessità e dell'intensità della circolazione stradale;

è opportuno offrire un sostegno agli utenti cosiddetti « deboli » delle strade, i pedoni e i ciclisti, utilizzatori delle forme più sane e civili di trasporto e insieme quelli più bisognose di appositi riguardi e considerazioni;

all'incrocio tra diversi tipi di circolazione, tranne pochissimi casi, è preferibile dare ai pedoni e ai ciclisti la possibilità di usufruire di passaggi pedonali e ciclabili;

purtroppo l'educazione stradale non è ancora tale che i passaggi pedonali siano luoghi sicuri, e anzi sono frequenti gli investimenti di pedoni e ciclisti;

a maggior garanzia della sicurezza sono necessari passaggi ampiamente segnalati e gestiti da impianti semaforici,

impegna il Governo

a provvedere affinché la legislazione regoli in modo più preciso e severo la circolazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e ciclistici, in modo che i veicoli debbano rallentare, grazie ad adeguata segnaletica, in vista dei passaggi, dando sempre la precedenza agli utenti a piedi o in bicicletta;

a prevedere sanzioni adeguate, per i conducenti di veicoli, i pedoni e i ciclisti che non rispettino le norme relative agli attraversamenti;

a regolamentare il finanziamento da parte delle regioni, a favore dei comuni, della maggior parte del costo dell'installazione di semafori a richiesta in corrispondenza delle vie cittadine ad alta intensità di traffico.

9/4118/3. Buontempo.